



CITTÀ DI ANAGNI
PROVINCIA DI FROSINONE

Prot. n. 26959 del 26/08/2022

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI, DI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E DI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PER MINORI (0-17 ANNI) AI SENSI DELL'ART. 39, COMMA 1, DEL D. L. N. 73/2022, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 122/2022

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 24/08/2022 e della Determinazione n. Registro Generale 1194 del 26/08/2022 (Settoriale n. 289 del 26/08/2022);

VISTI

- il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge n. 122/2022, recante “*Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali*”, che all’art. 39, comma 1, così stabilisce: “*Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 58 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, anche attraverso la promozione dell'attività sportiva, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori*”;
- il Decreto del 5 agosto 2022 del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, attualmente in corso di registrazione, con il quale è stato assegnato a questo Comune l’importo di € **20.992,23** da utilizzare per la finalità di cui al richiamato art. 39, comma 1, del Decreto Legge n. 73/2022;

SI RENDE NOTO

che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’erogazione di contributi economici, sotto forma di rimborso delle spese sostenute, ai nuclei familiari i cui figli minori hanno frequentato o frequenteranno a pagamento, nel periodo **1° giugno - 15 settembre 2022**, centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa ubicati nel territorio comunale.

I criteri, le modalità ed i tempi di concessione dei predetti contributi sono qui di seguito specificati.

ART. 1 – FINALITA'

Il Comune intende utilizzare il finanziamento statale di cui in premessa per promuovere azioni di sostegno economico ai nuclei familiari con figli minori che hanno frequentato, o frequenteranno, a pagamento nell'estate 2022 le attività organizzate dai centri estivi, dai servizi socioeducativi territoriali e dai centri con funzione educativa e ricreativa per i minori ubicati nel territorio comunale.

Data la sospensione delle attività educative e scolastiche in presenza, determinata dai provvedimenti di protezione varati dalle autorità competenti per l'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha limitato drasticamente la possibilità per i bambini e gli adolescenti di svolgere esperienze al di fuori del contesto domestico e familiare, e tenuto conto altresì della sospensione delle attività didattiche nel periodo estivo, i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali ed i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori si configurano quali servizi rivolti a favorire il processo evolutivo psicofisico dei bambini ed adolescenti e rappresentano un valido strumento per il benessere dei minorenni e per il contrasto della povertà educativa.

Il presente Avviso ha per oggetto l'individuazione dei nuclei familiari tra i quali ripartire le predette risorse in forma di contributo economico a titolo di rimborso, totale o parziale, dei costi documentati sostenuti per la frequenza, da parte dei minori, dei predetti centri e servizi del territorio comunale.

ART. 2 – DESTINATARI

Possono presentare domanda di contributo i genitori conviventi o i titolari di potestà genitoriale dei minori in possesso dei seguenti requisiti:

- frequenza del minore, nel periodo 1° giugno - 15 settembre 2022, di centri estivi, o servizi socioeducativi territoriali o centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, ubicati nel territorio comunale e gestiti da enti pubblici e privati (quali: convitti nazionali; organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, imprese sociali, cooperative sociali, associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni ed altri enti privati diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; servizi educativi per l'infanzia; scuole dell'infanzia paritarie; scuole paritarie di ogni ordine e grado; enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica);
- età del minore compresa tra 0 e 17 anni;
- appartenenza del minore ad un nucleo familiare in possesso di ISEE ordinario o corrente (o ISEE minorenni qualora ne ricorrano le condizioni di legge), in corso di validità, non superiore ad € 16.000,00, salvo il caso di minori con disabilità certificata ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge n. 104/1992, per i quali si prescinde dall'ISEE del nucleo familiare;
- residenza nel Comune di Anagni del minore alla data in cui ha frequentato i predetti centri o servizi;
- non beneficiare dei cosiddetti "bonus baby sitter", "bonus asilo nido" e "bonus centri estivi" erogati dall'INPS per il periodo 1° giugno - 15 settembre 2022;
- non beneficiare di contributi erogati da altri soggetti pubblici o privati per la frequenza dei predetti centri o servizi nel periodo 1° giugno - 15 settembre 2022.

ART. 3 – VALORE E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'importo massimo del contributo al singolo nucleo familiare sarà:

- di € 100,00 per ciascuna settimana di frequenza del minore se il costo sostenuto dal nucleo familiare, opportunamente documentato, è pari o superiore ad € 100,00 settimanali;
- pari al costo sostenuto dal nucleo familiare per ciascuna settimana di frequenza del minore, opportunamente documentato, se lo stesso è inferiore ad € 100,00;
- di complessivi € 300,00 per ciascun minore.

Le settimane di frequenza possono essere anche non consecutive. Il minore può aver frequentato anche centri o servizi differenti ed aventi costi di frequenza differenti, purché ubicati nel territorio comunale. Il contributo verrà assegnato per ciascun minore, in possesso dei suddetti requisiti, appartenente al nucleo familiare.

Ai fini della determinazione dell'importo del contributo, verranno prese in considerazione le spese sostenute per le rette settimanali: non verranno rimborsate, pertanto, le spese per le frequenze giornaliere.

Nel caso in cui l'importo complessivo delle richieste di contributo accoglibili risultasse superiore alla somma assegnata al Comune, si procederà ad una ripartizione proporzionale della stessa tra gli aventi diritto; dalla eventuale ripartizione proporzionale saranno esclusi i minori con disabilità certificata ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge n. 104/1992, ai quali verranno rimborsate integralmente le spese sostenute e documentate.

Nel caso, invece, in cui l'importo complessivo dei contributi assegnati risultasse inferiore alla somma assegnata al Comune, la Giunta Comunale si riserva di autorizzare, con successivo atto, l'utilizzo dello stanziamento residuo per la realizzazione, entro il 31 dicembre 2022, di ulteriori interventi previsti dalla legge.

Il contributo verrà erogato mediante bonifico bancario o postale, oppure in contanti presso la Tesoreria Comunale.

L'erogazione del contributo è vincolata all'effettivo incasso del finanziamento statale.

ART. 4 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per la presentazione della domanda di contributo si raccomanda di utilizzare l'apposito modello disponibile sul sito istituzionale del Comune www.comune.anagni.fr.it

La domanda, una per ogni minore e sottoscritta da un genitore convivente o dal titolare di potestà genitoriale, deve essere presentata entro e non oltre il **14 ottobre 2022** attraverso una delle seguenti modalità:

- a mezzo di posta elettronica certificata, obbligatoriamente in formato pdf, al seguente indirizzo: comune.anagni@postecert.it entro le ore 23.59 del 14 ottobre 2022;
- mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune, Via Vittorio Emanuele II n. 219 (Palazzo Comunale) negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, il martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.30);
- a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. al suddetto indirizzo (Comune di Anagni, Via Vittorio Emanuele II n. 219, 03012 Anagni, prov. FR).

La domanda di contributo dovrà pervenire entro il suddetto termine perentorio. Le domande pervenute successivamente, anche se spedite entro il termine perentorio, non saranno prese in considerazione ai fini della procedura di cui al presente avviso. A tal fine, per le domande consegnate o spedite in formato cartaceo, farà fede esclusivamente la data di registrazione delle domande generata automaticamente in forma non modificabile dal protocollo informatico del Comune.

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati a pena di esclusione:

- attestazione dell'ISEE ordinario o corrente (o ISEE minorenni qualora ne ricorrano le condizioni di legge), in corso di validità, del nucleo familiare;
- copia della/e ricevuta/e di pagamento per la frequenza, da parte del minore, di centri estivi, o servizi socioeducativi territoriali o centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, ubicati nel territorio comunale, contenente i seguenti dati: denominazione dell'ente pubblico o privato che ha gestito il centro o servizio, luogo delle attività, periodo di frequenza, cognome e nome del minore, importo dei costi sostenuti per la frequenza del centro o servizio;
- eventuale copia del certificato di disabilità del minore ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge n. 104/1992;
- copia di un documento di identità personale, in corso di validità, del soggetto (genitore convivente o titolare di potestà genitoriale) che sottoscrive la domanda di contributo.

ART. 5 – CONTROLLI

Il Comune si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese dai richiedenti e sulla documentazione allegata alla domanda di contributo, sia a campione che in tutti i casi in cui sorgano dubbi sulla veridicità e regolarità delle stesse, avvalendosi delle informazioni in suo possesso, nonché di quelle di altri Enti della pubblica amministrazione e richiedendo, nei casi opportuni, l'intervento della Guardia di Finanza.

In caso di dichiarazioni mendaci e/o esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, ferma restando la responsabilità penale a norma dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace e/o della formazione o uso di atti falsi.

ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai richiedenti verranno raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento U.E. 2016/679 sulla protezione dei dati, esclusivamente per finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto, sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi obblighi di legge. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti interni all'Amministrazione Comunale tenuti alla riservatezza, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui all'art. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Anagni.

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Il Comune di Anagni si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare, a suo insindacabile giudizio, la procedura di cui al presente Avviso per ragioni di pubblico interesse, o a seguito di sopravvenute modifiche della normativa vigente.

La partecipazione alla procedura comporta l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia, in quanto applicabili, alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

La Responsabile del Procedimento è la D.ssa Maria Antonietta Salvatori.

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio Affari Generali ai numeri telefonici 0775 730452/458/459 o agli indirizzi mail servizisociali@comune.anagni.fr.it oppure ma.salvatori@comune.anagni.fr.it.

Il presente avviso viene pubblicato all'albo pretorio *on line* del Comune di Anagni e sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.anagni.fr.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti".

Anagni, 26/08/2022

Il Consigliere delegato ai Servizi Sociali
F.to Danilo Tuffi

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
F.to D.ssa Maria Antonietta Salvatori